



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 13 del 11/03/2016 -**  
**Determinazione nr. 466 del 14/03/2016**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da tratti di reti fognarie dotate di scolmatori di piena a servizio del Capoluogo e delle frazioni di Mussons e di San Paolo in comune di Morsano al Tagliamento.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 14.05.14, la Società CAIBT S.p.A., con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via L. Zannier n. 9, è stata autorizzata agli scarichi su corpi idrici vari di acque reflue urbane provenienti da n. 4 scarichi terminali (S1, S2, S3 e S4) provenienti da tratti di rete fognaria non recapitanti a un impianto di trattamento finale che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento a servizio del Capoluogo e delle frazioni di Mussons e di San Paolo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 23.02.15 la suddetta autorizzazione è stata volturata a favore della Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., attuale titolare degli scarichi in oggetto specificati;
- la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con nota di data 10.12.15, assunta al prot. n. 72343 del 11.12.15 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro-tempore, istanza “*di rinnovo per modifica*” (per 2 nuovi punti di scarico S5 e S6) dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 1165 del 14.05.14;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 18.01.16 assunte al prot. n. 2402 del 18.01.16, di data 23.02.16 assunte al prot. n. 9877 del 23.02.16 e di data 10.03.16 assunte al prot. n. 13516 del 10.03.16;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/40 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- n. 6 schede di rilevamento di scarico (S1, S2, S3, S4, S5 e S6), datate 18.01.16;
- planimetria reti fognarie di Morsano al Tagliamento, scala 1:2.000;
- planimetria reti fognarie di Morsano - Frazione Mussons, scala 1:2.000;
- planimetria reti fognarie di Morsano - Frazione San Paolo, scala 1:2.000;
- nota del Comune di Morsano al Tagliamento prot. n. 4745 del 22.06.2013;

RICHIAMATO, inoltre, il fascicolo contenente tre planimetrie catastali in scala 1 : 2.000 e la nota integrativa del 28.01.13, allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 14.05.14, sottoscritti dal titolare dello scarico e dal professionista incaricato;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Direttore Generale pro tempore della Società e di data 10.12.2015;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. l'istanza di autorizzazione è riferita a n. 6 scarichi terminali provenienti da tratti di rete fognaria, con recapito in corpo idrico superficiale, individuabili nelle planimetrie in scala 1: 2.000 relative a Morsano al Tagliamento, San Paolo e Mussons con località servite, carico totale servito espresso in abitanti equivalenti (A.E.) e recapito finale come di seguito riportato:
  - scarichi n. S1 e S2 – le cui fognature risultano interconnesse, 361 A.E. (350 da scarichi domestici e 11 da scarichi industriali) ubicati in via Infanti con recapito in Roggia Vidimana, altresì detta Lugugnana, e quattro scarichi provenienti da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Morsano al Tagliamento:
    - scolmatore di piena (SF06) ubicato in via Roma con recapito dei reflui su suolo (fosso interpodereale);
    - scolmatore di piena (SF08) ubicato in via Mussons con recapito dei reflui su Roggia Vado;
    - due scolmatori di piena (SF05 e SF07) ubicati rispettivamente in via Roma incrocio via Brustolade e in via Bassa con recapito dei reflui in Roggia Vado;
  - scarico n. S3 – Via San Michele, 300 A.E. con recapito in canale secondario della Roggia di Mezzo, con portata nulla inferiore a 120 gg/anno;
  - scarico n. S4 – Via Morsano, 215 A.E. con recapito in Roggia Romano Chiaro;
  - nuovo scarico n. S5 – Via Infanti, 710 A.E. (112 da scarichi domestici e 598 da scarichi industriali) con recapito in Roggia Vidimana, altresì detta Lugugnana;
  - nuovo scarico n. S6 – Via Morsano, 85 A.E. con recapito in Roggia Ramon Chiaro;
2. tutti i corpi recettori degli scarichi hanno presenza costante di acqua con periodi di asciutta inferiori a 120 giorni all'anno;
3. gli scarichi S1, S2 e S5 fanno parte dell'agglomerato, denominato "Morsano al Tagliamento" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti, è pari a 1.509; gli scarichi S4 e S6 fanno parte dell'agglomerato "San Paolo" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti, è pari a 375 e lo scarico S3 fa parte dell'agglomerato "Mussons" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti, è pari a 353, come indicato anche nella nuova individuazione degli agglomerati, ai sensi della L.R. 6 del 26.07.2013, approvata con Del. D'Assemblea n. 9 del 26.06.15 dalla Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato (CATO Interregionale "Lemene").
4. le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche per gli scarichi S3, S4 ed S6, domestiche, meteoriche ed industriali per gli scarichi S1, S2 ed S5, degli abitati di Morsano al Tagliamento, Mussons e S. Paolo;
5. le acque reflue sono pretrattate mediante vasche Imhoff e condensagrassi presso le singole abitazioni, le utenze industriali *"hanno un trattamento autonomo di sedimentazione e/o disoleazione e/o biologico in funzione della tipologia dei reflui scaricati"*;
6. tutti gli scarichi finali e gli scolmatori di piena sono dotati di grigliatura grossolana a pulizia manuale;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06, procedere al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo in quanto alcuni tratti di rete fognaria sono stati suddivisi con conseguente aumento del numero totale degli scarichi da autorizzare (da 4 a 6);

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 74375 del 18.12.2015, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone ed eventuali osservazioni, al Comune di Morsano al Tagliamento, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Pordenone e al CATO Interregionale del Lemene;

CONSIDERATO che il Comune di Morsano al Tagliamento, con nota prot. n. 4745 del 22.06.13, inviata dalla Società CAIBT S.p.A. con nota del 24.06.13 assunta al prot. n. 53614 del 28.06.13, ha comunicato, tra l'altro, che *"...in base alla documentazione d'ufficio...gli scarichi soggetti a rinnovo provengono da reti fognarie costituite da un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; la rete fognaria...è stata realizzata con 11 lotti successivi, i primi due in base al progetto generale risalente all'anno 1977 approvato dal Comitato Tecnico Regionale ...gli altri 9 in base al progetto di revisione ed aggiornamento dello stesso progetto generale, elaborato nell'anno 1991 approvato dal Comitato Tecnico Regionale"*;

VISTA la succitata nota di ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone del 11.02.16 di riscontro alla nota prot. n. 74375 del 18.12.15, nella quale sono precisati anche gli autocontrolli da effettuare allo scarico, come riportati nel punto 3 del dispositivo, con la precisazione che quanto indicato per lo scarico n. 4 deve essere esteso anche allo scarico n. 6 dal momento che, dalle integrazioni pervenute in data 18.01.16, si rileva che la rete fognaria afferente allo scarico n. 4 si sdoppia nei due scarichi n. 4 e n. 6;

CONSIDERATA la presenza di griglie grossolane a pulizia manuale installate presso gli scarichi che devono essere mantenute efficienti al fine di evitare il loro possibile intasamento;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma settimanali degli scarichi da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità delle griglie;

EVIDENZIATO che:

- gli scarichi che provengono da agglomerato inferiore a 2.000 A.E. e recapitano in corsi d'acqua superficiali, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 152/06, devono essere sottoposti ad un "trattamento appropriato" in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- il "trattamento appropriato", come definito nell'art. 74 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 152/06, è il *"trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto"*;
- il "trattamento appropriato", come indicato nel paragrafo 3 "Indicazioni generali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, *"...può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti...Per ...agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale..."*;

DATO ATTO quindi che la legge stabilisce che gli scarichi debbano essere sottoposti ad un trattamento appropriato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, come indicato nel D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il sistema di fognatura afferente agli scarichi S1, S2 e S5 convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;

RITENUTO di imporre:

- per gli scarichi S3, S4 e S6 provenienti da tratti di rete fognaria non recapitanti ad un impianto di trattamento finale, il rispetto dei limiti di tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 13, 14 e 23 delle Norme di attuazione dello stesso;
- per gli scarichi S1, S2 e S5 che convogliano anche acque reflue industriali il rispetto dei limiti di tabella 3 (colonna per scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, ai sensi degli artt. 101, 105 e dell'allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, in relazione anche ai ragguagli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 150,00, VCY11 03/11/2015 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni" come da certificato di accertamento n. 8222 del 31.12.2015;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., è autorizzata, in persona del Direttore Generale Pro tempore, agli scarichi (S1, S2, S3, S4, S5 e S6) di acque reflue urbane in comune di Morsano al Tagliamento provenienti da n. 6 tratti di rete fognaria, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - deve essere rispettata, per gli scarichi indicati nelle premesse con i numeri S1, S2 e S5, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articolo 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo;
  - deve essere rispettata, per gli scarichi indicati nelle premesse con i numeri S3, S4 e S6, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articolo 101, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - gli scarichi devono avvenire anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - gli sfioratori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - le griglie grossolane installate presso gli scarichi e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro un controllo delle griglie almeno settimanale da parte di personale incaricato e la periodica asportazione dei rifiuti prodotti (grigliato, sabbie...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - tutti gli scarichi (S1, S2, S3, S4, S5 e S6) devono essere accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo ai sensi dell'art. 101 c. 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - i campionamenti degli scarichi devono potersi espletare, per gli scarichi S1, S2 e S5, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06, per gli scarichi S3, S4 e S6, con le modalità previste dal D.P.G.R. 384/82.I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con la frequenza precisata, dalla data della presente autorizzazione, gli autocontrolli sui seguenti parametri:
  - presso ciascuno degli scarichi indicati nelle premesse con i numeri S1 e S2 con frequenza trimestrale, almeno sui parametri: BOD, COD, solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale (come N) e Fosforo totale (come P), idrocarburi totali, solventi organici aromatici, tensioattivi totali, solventi clorurati, ferro, zinco, rame, grassi e oli animali/vegetali, pH, saggio di tossicità acuta, *E. coli*;
  - presso ciascuno degli scarichi indicati nelle premesse con i numeri S3, S4 e S6 con frequenza

quadrimestrale, almeno sui parametri: BOD, COD, solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), *E. coli*;

- presso lo scarico indicato nelle premesse con il numero S5 con frequenza trimestrale, almeno sui parametri: BOD, COD, solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P) tensioattivi totali, grassi e oli animali/vegetali, idrocarburi totali, solventi clorurati, pH, saggio di tossicità acuta, *E. coli*;

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 14.05.14.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la

sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

12. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
14. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Morsano al Tagliamento nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

### **DICHIARA**

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Sergio Cristante.

Pordenone, li 14/03/2016

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni